REGOLAMENTO (CEE) N. 1950/81 DEL CONSIGLIO

del 13 luglio 1981

che fissa, per la campagna di commercializzazione 1981/1982, i prezzi applicabili nel settore dei cereali

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1949/81 (2), in particolare l'articolo 3, paragrafo 6, l'articolo 4 e l'articolo 8, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione (3),

visto il parere del Parlamento europeo (4),

visto il parere del Comitato economico e sociale (5),

considerando che la politica dei mercati e dei prezzi, imperniata su aziende moderne, è lo strumento principale della politica dei redditi in agricoltura; che tale politica acquista pieno valore soltanto se è integrata nel complesso della politica agricola comune comprendente una politica socio-strutturale dinamica e l'applicazione delle regole di concorrenza del trattato;

considerando che i prezzi d'intervento e i prezzi indicativi dei principali cereali, nonché il prezzo di riferimento del frumento tenero da panificazione devono essere fissati in modo da favorire l'equilibrio tra le diverse produzioni a seconda delle esigenze effettive del mercato;

considerando che in caso di applicazione di misure speciali d'intervento per il frumento tenero che soddisfi le esigenze minime richieste per la panificazione conviene diminuire in maniera forfettaria il prezzo di riferimento;

considerando che, per garantire la fluidità sul mercato comunitario dell'orzo e del granturco, è opportuno adattare il rapporto dei valori relativi di utilizzazione di questi due cereali nell'alimentazione degli animali;

considerando che per stabilire il prezzo indicativo del frumento tenero da panificazione è prevista la fissazione del prezzo di riferimento di questo prodotto ad un livello corrispondente alla qualità panificabile media; che per il calcolo di tale prezzo occorre tener conto della differenza esistente fra la resa della produzione di questo frumento tenero di qualità panificabile media e quella della produzione di frumento tenero non panificabile, differenza che attualmente può essere valutata al 16,6 %;

considerando che i prezzi d'intervento del frumento e della segala, nonché il prezzo di riferimento del frumento tenero applicabili in Grecia vanno fissati in conformità dell'articolo 59, paragrafo 3, lettera a), dell'atto di adesione del 1979,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna di commercializzazione 1981/1982, i prezzi applicabili nel settore dei cereali sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso è applicabile a decorrere dal 1° agosto 1981.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 13 luglio 1981.

Per il Consiglio

Il Presidente

Lord CARRINGTON

(1) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.
(2) Vedi pag. 2 della presente Gazzetta ufficiale.
(3) GU n. C 75 del 3. 4. 1981, pag. 1.
(4) GU n. C 90 del 21. 4. 1981, pag. 101.
(5) GU n. C 159 del 29. 6. 1981, pag. 27.

ALLEGATO

(ECU/tonnellate)

FRUMENTO TENERO	
Prezzo d'intervento unico comune	165,23
Prezzo di riferimento (1):	
— CEE a nove	192,72
— Grecia	182,44
Prezzo indicativo	230,55
SEGALA	
Prezzo d'intervento unico comune	
— CEE a nove	165,23 (2)
— Grecia	163,04
Prezzo indicativo	210,00
ORZO	
Prezzo d'intervento unico comune	165,23
Prezzo indicativo	210,00
GRANTURCO	
Prezzo d'intervento unico comune	165,23
Prezzo indicativo	210,00
FRUMENTO DURO	
Prezzo d'intervento unico	
— CEE a nove	274,99
— Grecia	251,79
Prezzo indicativo	311,48

(1) Questo prezzo è diminuito di 7,88 ECU/tonnellate nel caso di applicazione di misure speciali d'intervento al livello della qualità panificabile minima.

(2) Questo prezzo è maggiorato di 3,97 ECU/tonnellate (articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2727/75).